



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Designazione dell'Istituto regionale del vino e dell'olio quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dell'Istituto regionale del vino e dell'olio come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dall'Istituto regionale del vino e dell'olio;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto regionale del vino e dell'olio;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti dell'Istituto regionale del vino e dell'olio;

Decreta:

Art. 1

1. L'Istituto regionale del vino e dell'olio con sede in Palermo, Via Libertà n. 66, è designato quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto regionale del vino e dell'olio, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

- a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
- b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.
2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Laura La Torre
Direttore Generale



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Allegato 1 – ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

DOCG CERASUOLO DI VITTORIA
DOC ALCAMO
DOC CONTEA SCLAFANI
DOC CONTESSA ENTELLINA
DOC DELIA NIVOLELLI
DOC ELORO
DOC ERICE
DOC ETNA
DOC FARO
DOC MALVASIA DELLE LIPARI
DOC MAMERTINO DI MILAZZO o MAMERTINO
DOC MENFI
DOC MONREALE
DOC MARSALA
DOC MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA e PANTELLERIA
DOC NOTO
DOC RIESI
DOC SALAPARUTA
DOC SAMBUCA DI SICILIA
DOC SANTA MARGHERITA DI BELICE
DOC SCIACCA
DOC SICILIA
DOC SIRACUSA
DOC VITTORIA
IGP Avola
IGP Camarro
IGP Fontanarossa di Cerda
IGP Salemi
IGP Salina
IGP Terre siciliane
IGP Valle Belice